

Scheda 2 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2004/2225 –ex art. 258 del TFUE**

“Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché del Regolamento CE 2244/2003, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, il controllo viene applicato solo ai pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli si applichino a partire dai 15 metri di lunghezza. Sarebbe rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, prevista al fine di rendere edotta la Commissione stessa sul funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonché la mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 258 TFUE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e il 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 3 – Pesca**Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato controllo circa l’impiego di reti da posta derivanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia all’art. 1 del Reg. CEE 2241/87, nonché all’art. 2 e 31 del Reg. CEE 2847/93, rivolti a garantire la tutela del patrimonio ittico dei mari soggetti alla sovranità degli Stati UE. In particolare, il primo dei regolamenti menzionati vieta sia l’utilizzo concreto, sia la semplice detenzione delle “reti da posta derivanti” la cui lunghezza sia superiore a 2, 5 km, in quanto tale tipologia di rete comporta un depauperamento eccessivo della fauna marina. Il secondo regolamento dispone in materia di politica comune sulla pesca e stabilisce che gli Stati membri debbono predisporre efficaci forme di controllo affinché la disciplina comunitaria in materia, comprese le disposizioni sul divieto delle reti derivanti, sia rispettata. Il regolamento, fra l’altro, fornisce precise indicazioni sulle modalità di detto controllo, stabilendo che esso deve incidere su tutte le attività della filiera “pesca”, quindi non solo sul suo esercizio, ma anche sulle operazioni di trasbordo e di sbarco, di immissione in commercio, di trasporto etc. Tale regolamento, inoltre, impone agli stessi Stati membri, all’art. 31 predetto, di punire i trasgressori delle norme comunitarie con sanzioni amministrative o penali efficaci, da intendersi per tali solo quelle proporzionate alla gravità dell’infrazione o idonee ad annullare il beneficio economico derivante dalla violazione. La Corte di Giustizia, in merito, ha aderito ai rilievi della Commissione circa: la mancata previsione, nella normativa interna, del reato di mera “detenzione” delle reti derivanti, a prescindere dal loro concreto utilizzo; la sporadicità e inadeguatezza dei controlli, sia per mancanza di coordinamento fra le varie autorità ad essi preposti, sia per carenza di mezzi e di uomini; mancanza di sanzioni rivolte a vanificare il beneficio dell’illecito. A tal proposito, si precisa che la Corte, in base all’orientamento giurisprudenziale, per cui l’inadempimento deve valutarsi con riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine di replica al Parere Motivato, non ha preso in considerazione le modifiche all’ordinamento italiano previste dalla L. 101/2008, che pure hanno affermato, in modo univoco e senza incertezze, la rilevanza penale della mera “detenzione” delle reti derivanti, oltre ad aumentare le sanzioni per i trasgressori.

Stato della Procedura

Il 29/10/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE. (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, in quanto impone un rafforzamento delle dotazioni di uomini e mezzi dei servizi di controllo, avendo la Commissione rilevato una carenza in proposito.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/0685	Mancato recepimento della direttiva 2010/20/UE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolifluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2010/0684	Mancata attuazione della direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2010/0683	Mancata attuazione della direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2010/0681	Mancata attuazione della direttiva 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2010/0526	Mancata attuazione della direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2010/0525	Mancata attuazione della direttiva 2010/0002/UE della Commissione, del 27 gennaio 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva cloromequat.	MM	No	Nuova procedura

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 7 2010/0523	Mancata attuazione della direttiva 2009/99/CE che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 8 2010/0522	Mancata attuazione della direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfacloraloso come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 9 2010/0521	Mancata attuazione della direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 10 2010/0520	Mancata attuazione della direttiva 2009/086/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenpropimorf come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 11 2010/0519	Mancata attuazione della direttiva 2009/085/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cumatetralil come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 12 2010/0515	Mancata attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 13 2010/0375	Modifica dell'allegato I della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 14 2010/0374	Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livello di purezza richiesto per la sostanza attiva matazachlor.	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 15 2010/0373	Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attiva proteine idrolizzate.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 16 2010/0372	Rettifica della direttiva 2008/125/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE al fine di iscrivere alcune sostanze come sostanze attive.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 17 2010/0256	Mancata attuazione della direttiva 2010/0001/UE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione.	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 18 2009/4583	Trattato CE: Applicazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 19 2009/0515	Mancato recepimento della direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 20 2008/2030	Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 21 2007/4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 22 2007/2443	Non conformità della normativa italiana al Reg. CE n. 273/04 sui precursori di droghe.	SC C-19/10	Sì	Variazione di stadio (da RC a SC)

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0685 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2010/20/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolifluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della direttiva 2010/20/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolifluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

L'art. 2 della suddetta direttiva prevede che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della direttiva medesima, entro il 31 agosto 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le autorità italiane non hanno ancora comunicato i provvedimenti come sopra descritti, per cui ne deriva che l'ordinamento interno italiano non ha ancora recepito la direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva 2010/20/UE mediante Decreto Ministeriale del 29 settembre 2010

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2010/0684 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della direttiva.

L’art. 2 della suddetta direttiva prevede che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della direttiva medesima, entro il 31 agosto 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le autorità italiane non hanno ancora notificato i suddetti provvedimenti di attuazione, per cui ne deriva che la direttiva in oggetto non è ancora stata trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2010/0683 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico ”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico.

In base all’art. 3 della direttiva sopra menzionata gli Stati Membri adottano, entro il 15 agosto 2010, tutte le misure di natura legislativa, regolamentare e amministrativa idonee a trasporre, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, la direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione. Peraltro, ai sensi dell’art. 2 della medesima direttiva, gli Stati membri si impegnano, a partire dal 15 febbraio 2011, a non consentire nè l’immissione sul mercato, nè la cessione al consumatore finale, di prodotti cosmetici le cui caratteristiche non siano conformi a quanto disposto dalla direttiva stessa.

In proposito, la Commissione europea rileva che, ad oggi, le autorità italiane non hanno ancora notificato le suddette misure di attuazione, per cui si conclude nel senso del mancato recepimento di tale direttiva nel diritto nazionale.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno trasposto nel diritto interno italiano la direttiva 2009/0164/UE mediante Decreto Ministeriale dell’8 ottobre 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.